



RUSSO DE ROSA ASSOCIATI

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO



ITALIA 2015: VOLUNTARY DISCLOSURE

Dott. Leo De Rosa

Dottore commercialista – Pubblicista

leo.derosa@rdra.it

Avv. Fabrizio Cavallaro

Avvocato

fabrizio.cavallaro@rdra.it

Partner di:



Associato a:



Rimini, 21 Maggio 2015

INDICE

A. Il contesto internazionale:

1. Scambio di informazioni
2. Risposte di UE, OCSE e Italia
3. Attuale clima internazionale

B. La *voluntary disclosure* italiana:

1. Oggetto della procedura
2. Soggetti coinvolti
3. Ambito territoriale
4. Perimetro temporale
5. Costi della regolarizzazione
6. Sintesi dei benefici premiali
7. Valutazioni di convenienza
8. La procedura

A. IL CONTESTO INTERNAZIONALE



1. SCAMBIO DI INFORMAZIONI la fine del segreto bancario

RECENTE EVOLUZIONE ALCUNI ESEMPI

negli ultimi anni si è assistito ad una proliferazione di **accordi internazionali** in tema di lotta all'**evasione** ed al **riciclaggio**

lo scambio di informazioni fra Stati sarà sempre più intenso e «l'era del **segreto bancario**» è giunta ormai alla **fine**

- adesione alla convenzione sulla Mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (**MAAT**) da parte di Svizzera, Austria, Lussemburgo, Singapore, ecc.
- Foreign Account Tax Compliance Act (cd. «**FATCA**») fra i «**Big 5**» UE (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) e gli USA
- nuovi **trattati** fra l'Italia e Paesi **offshore** (es. DTC con Hong Kong, Singapore e San Marino; TIEA con Bermuda, Jersey, Gibilterra, Guernsey, Isole Cayman e Isole Cook)
- nuovi protocolli fra Italia e **Svizzera, Liechtenstein e Monaco**

2. RISPOSTA DELL'UNIONE EUROPEA

- direttive 2011/16/UE e 2014/107/UE sulla **cooperazione amministrativa** (con estensione dal 2017 delle categorie di reddito per le quali opererà lo scambio automatico di informazioni ⁽¹⁾)
- direttive 2003/48/CE e 2014/48/UE con la revisione dell'Accordo sulla fiscalità del **risparmio**

(1) redditi da lavoro, compensi a dirigenti, particolari forme di assicurazioni sulla vita, pensioni nonché proprietà e redditi immobiliari

2. RISPOSTA DELL'OCSE

- inserimento nel 2012 delle **violazioni fiscali gravi** fra i reati presupposto del **riciclaggio** da parte del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o Financial Action Task Force (FATF)
- Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (cd. «**Common Reporting Standard**» o **CRS**)

2. RISPOSTA DELL'OCSE le iniziative di collaborazione volontaria

accanto alla strategia di contrasto all'evasione fiscale internazionale fondata sullo scambio di informazioni, l'OCSE ha raccomandato l'adozione di iniziative di **incentivo** alla **collaborazione volontaria** (cd. *voluntary disclosure* o **VD**)

- **Francia**: legge 2013 (circa 4.000 procedure registrate da luglio a ottobre 2013)
- **Belgio**: legge 2013 (circa 17.200 procedure concluse tra gennaio e luglio 2013)
- **Germania**: legge rivisitata nel 2011 (circa 47.000 procedure da gennaio 2010 ad oggi)
- **USA**: «Offshore Voluntary Disclosure Program» (cd. OVDP) del 2014 (in continuità con l'OVDP del 2012)

2. RISPOSTA ITALIANA

procedura
amministrativa

circolari Agenzia
delle entrate

n. **25/E/2013**
n. **38/E/2013**
n. **25/E/2014**

prima versione
della VD

d.l. n. **4/2014**

prima versione della
VD – **stralciata** in
sede di conversione
ad opera della l. 28
marzo 2014, n. 50

procedura
definitiva di VD

l. n. **186/2014**

l'**attuale** procedura
di VD

decreto AdE di
approvazione del
modello (30/1/2015)

3. ATTUALE CLIMA INTERNAZIONALE la pressione sui clienti: in uscita...

recentemente alcune banche estere, in riferimento ai rapporti intrattenuti con i propri clienti stranieri, stanno mettendo in atto quella che in Svizzera viene definita la «**strategia del denaro fiscalmente dichiarato**» (*Weissgeldstrategie*):


- **restrizioni** in merito ai prelievi in **contanti** di **certificare** la **conformità** agli obblighi fiscali nei loro Paesi di residenza
- **restrizioni** riguardo ai **bonifici**, ammessi *esclusivamente* a favore di conti a nome del cliente presso una banca situata in un Paese OCSE
- la **chiusura** d'imperio dei conti non in regola
- l'invio di lettere ai clienti esteri chiedendo
- la richiesta di **smantellamento** di strutture estere interposte

3. ATTUALE CLIMA INTERNAZIONALE la pressione sui clienti: ...e in entrata

è inoltre previsto che, relativamente ai **nuovi rapporti** da aprirsi con le banche estere:

- sia necessario da parte del cliente il rilascio di una **dichiarazione** che attesti che (a) il patrimonio ivi depositato è **imponibile** secondo le norme fiscali dello Stato di **residenza** del cliente e che (b) tale patrimonio è stato **dichiarato** fiscalmente nel suddetto Stato
- vi sia la facoltà in capo alle banche di fornire **informazioni** e **documenti** alle **autorità fiscali svizzere** riguardanti un'indagine fiscale **estera** (anche senza risvolti penali)

B. LA VOLUNTARY DISCLOSURE ITALIANA



1. LA VOLUNTARY DISCLOSURE ITALIANA

lineamenti generali

- **oggetto** della procedura
- **soggetti** coinvolti
- ambito **territoriale**
- perimetro **temporale**
- **costo** della regolarizzazione
- sintesi dei **benefici** premiali

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA principi fondamentali

i principi attorno a cui ruota la VD sono:

- l'**irretrattabilità** e **unicità**
- la **spontaneità**
- la **completezza**
- la **veridicità**

3. SOGGETTI COINVOLTI VD internazionale

possono aderire alla VD internazionale i **soggetti** tenuti agli obblighi di **monitoraggio fiscale** (cioè di compilazione del **quadro RW** della dichiarazione dei redditi), ossia:

- persone fisiche
- enti non commerciali e soggetti ad essi assimilati (es. società semplici, *trust*, fondazioni, ecc.)

fiscalmente residenti in Italia—anche per presunzione—che detengono (anche per interposta persona) attività all'**estero**

per poter accedere alla VD internazionale è sufficiente avere la residenza in Italia anche in **uno solo** degli anni accertabili (che sarà quindi **limitata** a tali anni)

3. SOGGETTI COINVOLTI VD internazionale (cont.)

LA DETENZIONE

ai fini della compilazione del quadro RW, la detenzione è integrata in capo a **tutte** le persone che hanno la **disponibilità** o la **possibilità** di **movimentare** le disponibilità estere

es. qualora una persona diversa dell'intestatario dell'attività finanziaria sia titolare di una delega al prelievo (e non soltanto ad operare per conto dell'intestatario)?

LA RIPARTIZIONE

ai soli fini della procedura di VD, la **disponibilità** delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera (salvo prova contraria) **ripartita**, per ciascun periodo d'imposta, in **quote eguali** tra **tutti** coloro che al **termine** degli stessi ne avevano la **disponibilità**

4. AMBITO TERRITORIALE

la collocazione **territoriale** delle attività oggetto di VD gioca un ruolo centrale nel delineare due aspetti chiave della procedura:

- gli **anni** oggetto di emersione
 - la **quantificazione** del costo complessivo
- whitelist o blacklist con accordo per lo scambio di informazioni ⁽¹⁾: vi è solo il possibile **raddoppio** dei **termini** di accertamento per le violazioni fiscali di carattere **penale**
 - blacklist: vi è anche il possibile **raddoppio**:
 - dei **termini** di **accertamento** delle violazioni reddituali e di monitoraggio fiscale
 - dell'ammontare delle **sanzioni reddituali e del monitoraggio fiscale**

(1) grazie alla recente approvazione dell'emendamento dell'on. Giovanni Sanga (PD) contenuto nel decreto Milleproroghe 2015

5. PERIMETRO TEMPORALE lineamenti generali

al fine di comprendere quali siano i periodi d'imposta che al 2015 risultano ancora passibili di **accertamento** occorre fare riferimento ai **termini** (ordinari o eventualmente raddoppiati) previsti per le due tipologie di violazioni sanabili attraverso la procedura di VD:

- violazioni di **monitoraggio fiscale**
- violazioni **reddituati**

FOCUS i Paesi blacklist

REGOLA GENERALE

si considerano Paesi *blacklist* quelli presenti in **almeno una** delle liste degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, **senza** tenere conto delle **eventuali limitazioni** soggettive od oggettive presenti in tali liste

ELENCO DEI PAESI SENZA ACCORDO

Alderney, Andorra, Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey , Herm, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche e Statunitensi, Jersey, Kenia, Kiribati, Libano, Liberia, Macao, Maldive, Malaysia, Mauritius, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia Francese, Portorico, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, Sant'Elena, Sark, Seychelles, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay e Vanuatu

ELENCO DEI PAESI CON ACCORDO

Hong Kong, Liechtenstein, Monaco, Singapore, Svizzera

6. COSTI DELLA PROCEDURA lineamenti generali

QUANTO

il contribuente paga:

- il **totale** delle **imposte** accertabili
sui redditi (IRPEF, IRES) e relative addizionali, di successione e donazione, IVIE e IVAFE, sostitutive
- gli **interessi**
- le **sanzioni** ma in misura **fortemente ridotta**

COME E QUANDO

il pagamento può avvenire:

- in un'**unica soluzione**, o
- in un massimo di **tre rate mensili** (di uguale importo)

6. COSTI DELLA PROCEDURA sanzioni monitoraggio fiscale

REGOLA GENERALE

in caso di adesione alla VD internazionale, si applicheranno le **sanzioni minime** per le violazioni in materia di **monitoraggio fiscale**, pari a:

- per le attività in Paesi **non blacklist**: **3%**
- per le attività in Paesi **blacklist**:
 - fino al 2007: **5%**
 - dal 2008: **6%**

BLACKLIST CON **ACCORDO**

tuttavia, anche per **Svizzera**, **Liechtenstein** e **Monaco**—che hanno stipulato l'accordo entro il 2 marzo 2015 —la sanzione applicabile sarà pari al **3%**

WARNING: L' ACCESSO ALLA VD

- riduce le sanzioni sul monitoraggio fiscale fino a un sesto del minimo
- riduce le sanzioni reddituali fino a un ottavo del minimo

6. COSTI DELLA PROCEDURA

esempio pratico 1

PAESI WHITE LIST E PAESI BLACK LIST FIRMATARI DI ACCORDI

- Somma detenuta all'estero: € 1.000.000
- Redditi da attività estere dal 2010 al 2013: € 200.000 (€ 50.000 all'anno)

I. **Sanzioni per omessa compilazione quadro RW** (0,5% per ogni periodo d'imposta)

ANNO	2009	2010	2011	2012	2013
SANZIONE	€ 5.000	€ 5.250	€ 5.500	€ 5.750	€ 6.000

Totale sanzioni omessa compilazione quadro RW: € 27.500

6. COSTI DELLA PROCEDURA

esempio pratico 1

PAESI WHITE LIST E PAESI BLACK LIST FIRMATARI DI ACCORDI (cont.)

- II. **Imposte sui redditi** (aliquota 12,5% per 2010 e 2011 – aliquota 20% per 2012 e 2013)*

ANNO	2010	2011	2012	2013
IMPOSTE	€ 6.250	€ 6.250	€ 10.000	€ 10.000

Totale imposte: € 32.500

* Non si tiene conto, in questo caso, degli interessi dovuti

6. COSTI DELLA PROCEDURA

esempio pratico 1


PAESI WHITE LIST E PAESI BLACK LIST FIRMATARI DI ACCORDI (cont.)

III. **Sanzioni per infedele dichiarazione** (16,625% per ogni periodo d'imposta)

ANNO	2010	2011	2012	2013
SANZIONI	€ 1.039,06	€1.039,06	€ 1.662,5	€ 1.662,5

Totale sanzioni per infedele dichiarazione: € 5.403,12

- Sanzioni omessa compilazione quadro RW
- Imposte sui redditi
- Sanzioni per infedele dichiarazione



TOTALE COSTO
€ 65.403,12

6. COSTI DELLA PROCEDURA

esempio pratico 2

PAESI BLACK LIST

- Somma detenuta all'estero: € 1.000.000
- Redditi da attività estere dal 2006 al 2013: € 400.000 (€ 50.000 all'anno)

I. **Sanzioni per omessa compilazione quadro RW** (0,83% dal 2004 al 2008, 1% dal 2009)

ANNO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SANZIONI	€8.300	€8.300	€8.715	€9.130	€9.545	€12.000	€12.500	€13.000	€13.500	€14.000

Totale sanzioni omessa compilazione quadro RW: € 108.990

6. COSTI DELLA PROCEDURA

esempio pratico 2

PAESI BLACK LIST (cont.)

- II. **Imposte sui redditi** (aliquota 12,5% da 2006 a 2011 – aliquota 20% per 2012 e 2013)*

ANNO	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
IMPOSTE	€ 6.250	€ 6.250	€ 6.250	€ 6.250	€ 6.250	€ 6.250	€ 10.000	€ 10.000

Totale imposte: € 57.500

* Non si tiene conto, in questo caso, degli interessi dovuti

6. COSTI DELLA PROCEDURA

esempio pratico 2

PAESI BLACK LIST (cont.)

III. **Sanzioni per infedele dichiarazione** (33,25% per ogni periodo d'imposta)

ANNO	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
SANZIONI	€2.078,12	€2.078,12	€2.078,12	€2.078,12	€2.078,12	€2.078,12	€3.325	€3.325

Totale sanzioni per infedele dichiarazione: € 19.118,72

- Sanzioni omessa compilazione quadro RW
- Imposte sui redditi
- Sanzioni per infedele dichiarazione



TOTALE COSTO
€ 185.608,72

7. I BENEFICI PREMIALI

riepilogo

- **esclusione** della punibilità per i **reati fiscali** e di **autoriciclaggio**
- riduzione delle sanzioni sul **monitoraggio fiscale** fino a **un sesto** del minimo
- riduzione delle sanzioni **reddituati** fino a **un ottavo** del minimo

8. LA PROCEDURA aspetti essenziali

la procedura è quella disciplinata dall'art. 5, d.lgs. n. 218/1997 e dall'art. 16, d.lgs. n. 472/1997:

1. presentazione telematica dell'**istanza** all'UCIFI entro il 30 settembre 2015
*possibilità di presentare un'**integrativa** di un'istanza già presentata nei termini ma entro il termine per la presentazione della documentazione (v. punto 2.)*
2. entro **trenta giorni** dalla presentazione (ma comunque non oltre il 30 settembre 2015 ⁽¹⁾), trasmissione via posta elettronica certificata della **relazione** del **professionista**, corredata di tutta la **documentazione** di supporto alla pratica
3. *(eventuale fase **istruttoria** «endoprocedimentale» con l'Agencia delle entrate)*

(1) oppure entro il 1° ottobre 2015 per le istanze presentate dal 26 settembre 2015

8. LA PROCEDURA aspetti essenziali (cont.)

4. notifica dell'**invito** a **comparire**, recante:
 - a) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento
 - b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione
 - c) le maggiori imposte, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata
 - d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi

Il presente documento è proprietà dello studio legale e tributario **RUSSO DE ROSA ASSOCIATI** ed è stato predisposto unicamente come strumento di ausilio per l'esposizione dell'argomento trattato.

In considerazione dello scopo, sono state talvolta utilizzate delle semplificazioni o approssimazioni. Il documento non costituisce un parere professionale sulle questioni in esso trattate e nessuna decisione economica deve essere presa sulla base delle presenti diapositive se non con il supporto di uno specifico parere professionale.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

